

Introduzione

1. *Premesse teoriche.*

La locuzione «benicomunismo» è stata inaugurata nel 2012 per indicare, non sempre amichevolmente, l'ideologia di chi, in nome dei beni comuni, si sta battendo per la rifondazione di un settore pubblico autorevole e partecipato da contrapporre a privatizzazioni e liberalizzazioni. Erano i mesi successivi ai vittoriosi referendum su servizi pubblici, acqua e nucleare. In Italia il dibattito sui beni comuni era mantenuto vivo da innumerevoli lotte e vertenze che per la prima volta si collegavano tra loro in nome della loro difesa.

Il benicomunismo evoca una critica radicale al modello neoliberale dominante, articolata in chiave di beni comuni e dunque di inclusione e di diffusione del potere (Mattei 2011). La critica benicomunista investe le premesse teoriche piú profonde del liberalismo, individuate nel programma politico e nelle condizioni storiche della prima modernità capitalista inglese (Linebaugh 2009). Essa investe oggi l'idea, troppo diffusa a

sinistra, per cui lo Stato apparato (che include pure gli enti locali) sia necessariamente, rispetto al privato, piú amico dei beni comuni.

Dopo poco meno di quattro secoli, il senso comune generatosi nella modernità liberale pare aver conquistato quasi interamente il pianeta, vandalizzandone drammaticamente ogni ecosistema naturale e sociale, in nome del progresso, della crescita, dell'«improvement» lockeiano e dello sviluppo economico.

La critica teorica benicomunista si articola dunque tanto nei confronti del settore privato quanto di quello pubblico, smascherando la natura ideologica della contrapposizione fra i due. Per i benicomunisti proprietà privata e sovranità statale sono l'esito istituzionale dello stesso progetto di concentrazione del potere ed esclusione.

Poiché non considerano le istituzioni pubbliche statuali come piú amiche del comune di quanto non lo sia la proprietà privata, i benicomunisti si sono attirati gli strali di prestigiosi intellettuali della nostra decrepita sinistra, la quale fatica a liberarsi da una fede nello Stato amico. Una visione davvero difficile da condividere da parte di chi, per esprimere il proprio dissenso, deve indossare il casco per evitare i manganelli o anche soltanto subire la vergogna di veder utilizzato il gettito del proprio contributo fiscale per spese militari incostituzionali. Paradossalmente, la fede nel sistema pubblico amico ha attratto fra i suoi adepti un certo numero di esponenti del movimento per

l'acqua bene comune; come se non fosse lo Stato quello che ignora la volontà sovrana del popolo e non fossero gli enti locali complici del fallimento del processo trasformativo iniziato con il referendum del 2011. Proprio come quello del privato, il feticismo del pubblico offusca la ragione.

Sul fronte opposto, i benicomunisti hanno subito attacchi oltremodo disordinati soprattutto da parte di un mondo liberal-riformista, tanto di centrodestra quanto di centrosinistra che, per timore di trasformazioni radicali dello *status quo*, si trincerava dietro la buona retorica del costituzionalismo borghese. Naturalmente, anche in questo campo si configurano variazioni significative che vanno da una ridicola fobia per il comunismo a critiche più paludate verso i cosiddetti estremismi dei cattivi maestri. Si noti che tali critiche accomunano ambienti della destra più reazionaria a salotti della sinistra perbene, cosa che dovrebbe far riflettere sull'imbarazzante compagnia.

Purtroppo, dopo la caduta del Muro di Berlino, in Italia ancor più marcatamente che altrove, il campo della sinistra si è diviso tra un fronte «riformista», che scoperto tardivamente «il mercato» se ne è infatuato e un fronte «radicale», restio a liberarsi della suddetta impostazione acriticamente statalista (Mattei 2013). Entrambe queste impostazioni, prigioniere di una contrapposizione novecentesca tra destra e sinistra il cui senso oggi andrebbe finalmente ripensato, hanno contestato il benicomunismo nei suoi aspetti

teorici e hanno operato in modo a esso antagonista nell'azione pratica, rendendone molto problematica la ricerca di egemonia.

È molto importante chiarire, a scanso di ogni equivoco e dei ben noti rischi di cooptazione, che a livello politico il progetto benicomunista è *alternativo al capitalismo*, sia nella sua forma privata sia in quella di Stato e che esso prefigura, coerentemente con il proprio suffisso, una società senza Stato, senza rendita proprietaria e senza classi.

Poiché la nostra è un'ideologia scevra di ogni utopismo, che fa dell'immanenza la propria cifra, distinguiamo senza difficoltà la dimensione giuridica e quella amministrativa, che si propongono sul piano tattico, rispetto a quella politica, che riteniamo strategica. Insomma, il benicomunismo si articola intanto in una dimensione giuridico-amministrativa che si svolge sul terreno costituito, aprendosi alla sperimentazione istituzionale (regolamenti di condivisione dei beni comuni; inserzione di momenti partecipativi nella struttura istituzionale delle aziende pubbliche o private; tutela legislativa o giurisprudenziale dei beni comuni...), per conquistare credibilità ed egemonia da spendersi sul terreno di una trasformazione costituente.

È essenziale districarsi nell'arte di distinguere tra questi due terreni, la cui separatezza, lungi dall'essere ontologica, presenta a sua volta tratti nettamente politici. Il terreno costituito e quello costituente, infatti, si articolano oggi nell'oppo-

sizione, tutta ideologica nel diritto borghese, tra legalità e illegalità, che poi altro non è che la trasposizione nel «giuridico» dell'opposizione amico-nemico del «politico» schmittiano.

2. *I beni comuni nel contesto politico italiano 2011-15.*

Per questo motivo, particolarmente feconda sul piano politico è stata (e ancora potrebbe essere), per lo sviluppo di una prassi benicomunista, alternativa al cosiddetto modello di sviluppo dominante, l'esperienza del Teatro Valle di Roma occupato. Non solo essa ha generato, in tre anni di occupazione, un vero e proprio movimento, che dai teatri occupati ha prodotto soggettività per il precariato cognitivo. Soprattutto, essa ha saputo diventare progressivamente il piú significativo luogo *costituente* dei beni comuni, non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. L'esperienza del Teatro Valle è stata il primo sviluppo in ordine cronologico di un tentativo di articolare concretamente e collettivamente, anche sul piano giuridico, una *resistenza* legittimata dalla volontà popolare di *invertire la rotta* rispetto al continuo rafforzamento del dispositivo politico e culturale del neoliberalismo. Una volontà, espressa a larga maggioranza referendaria nella primavera del 2011, che non fu frutto di autentica soggettivazione, ma che avviò tuttavia un processo

politico di trasformazione restato a oggi incompiuto. Appena quattro anni fa il popolo sovrano conferì una forza politica e una legittimità senza precedenti al benicomunismo, nella ricerca di un'alternativa istituzionale all'universalismo della contrapposizione tra pubblico e privato. Difficile è negare infatti che i referendum del 12 e 13 giugno del 2011, letti nel loro insieme e dunque nel loro autentico significato politico, abbiano concretizzato e tradotto giuridicamente due principi. Innanzitutto, attraverso un fondamentale istituto costituzionale di democrazia diretta si è stabilito che il popolo sovrano non crede più nella privatizzazione dei beni comuni, nella specie i servizi pubblici. Allo stesso tempo il popolo sovrano, ripresa la parola senza l'intermediazione di un ceto politico la cui rappresentatività è oggi quantomeno dubbia (Gallino 2013), ha dichiarato di aborreire un semplice ritorno a un sistema pubblico autoritario, burocratico e corrotto dal legame di dipendenza con le grandi *corporations* private, nella specie il business nucleare e il cosiddetto «partito delle grandi opere». Nella primavera del 2011 si è deciso che sui beni comuni, nella circostanza l'acqua, non si possono fare profitti né pubblici né privati, perché la loro gestione deve essere informata a criteri ecologici, sociali e di coesione territoriale. Questi principi vanno in *radicale controtendenza* rispetto agli sviluppi verificatisi in Occidente al termine del cosiddetto «trentennio glorioso», iniziato do-

po la Seconda guerra mondiale, quando gli Stati sembravano ancora avere la forza per domare gli istinti piú selvaggi del capitalismo.

Non è facile far capire alla maggior parte degli intellettuali italiani che queste volontà popolari maggioritarie non si possono racchiudere nella contrapposizione tra destra e sinistra. In condizioni economiche e sociali di neoliberalismo, esse sono per loro natura *costituenti*. Come ogni sforzo o esito costituzionale legittimo, quel progetto costituente che mina alle radici i principali meccanismi di estrazione capitalistica non può che cercare una condivisione ampia, intorno alla quale si concretizzi una presa di coscienza collettiva volta a comprendere quanto, nelle attuali condizioni, l'utopia stia tutta nel credere che si possa continuare come se nulla fosse. Non è credibile un orizzonte lungo di mantenimento delle condizioni di civiltà umana sul pianeta senza una trasformazione profonda dello stile di vita borghese proposto dalle nostre classi dominanti. Né è credibile che lo scontro politico immane che una simile trasformazione richiede possa essere mantenuto sul piano delle regole del gioco, ormai tutte saltate, del costituzionalismo liberale e borghese.

3. *I beni comuni nel diritto positivo italiano.*

La determinazione del potere costituito di ignorare la forza trasformativa delle lotte per i

beni comuni ha profondamente corrotto il nostro modello costituzionale (si pensi alla serie di tre consecutivi governi non eletti, oltre al già menzionato abbandono del modello parlamentare), ma ha generato, come risultato non voluto, l'emersione di una sensibilità giurisdizionale per i beni comuni che ha prodotto importanti innovazioni (Marella 2012).

La piú importante è certo il riconoscimento esplicito da parte della Corte costituzionale (sentenza 199/2012) dell'esistenza di un «vincolo referendario», un *surplus* di legittimazione della democrazia diretta rispetto a quella rappresentativa. In Italia, l'esistenza di un «vincolo referendario» che nega al Parlamento, ossia alla cosiddetta democrazia rappresentativa, la possibilità di legiferare in senso contrario all'esito di un referendum, esercizio di democrazia diretta, era negata dalla dottrina, dalla giurisprudenza dominante e dalla prassi politica. In questa prospettiva, i parlamentari resterebbero sovrani nell'interpretare, a proprio rischio di mancata rielezione, il senso del voto popolare, eventualmente anche assumendosi la responsabilità politica di una legislazione che ne contrasti direttamente l'esito (fra i precedenti: abolizione del finanziamento pubblico dei partiti e del ministero dell'Agricoltura). La *ratio* di questa posizione è la parità formale tra legislazione e referendum (Luciani 2010). Quest'ultimo altro non sarebbe che una legislazione abrogativa, non dotata di alcun carattere sovraordinato rispetto a

un'eventuale successiva legge di pari grado. Seguendo questa impostazione formalistica, poche settimane dopo il voto referendario del giugno 2011, il governo Berlusconi, sotto pressione della Banca Centrale Europea (la famosa lettera di Trichet e Draghi), emanò il «decreto di Ferragosto», che insieme ad altri provvedimenti reiterò e ampliò il senso dell'art. 23 bis del decreto Ronchi, appena abolito dal referendum con una maggioranza superiore al 95 per cento. L'obbligo di privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica in esso contenuto fu ulteriormente radicalizzato dal governo Monti in una delle sue prime manovre e i decreti furono convertiti in legge senza indugio dal solito Parlamento italiano del tutto remissivo e marginalizzato da continui voti di fiducia. Fu la Regione Puglia a ricorrere in via diretta alla Corte costituzionale, puntando sulla violazione della volontà del popolo sovrano. La Corte costituzionale, con una sentenza storica, riconobbe il «vincolo referendario», abrogando i provvedimenti Berlusconi e Monti per violazione dell'art. 75 della Costituzione. Essa restaurò così, per un certo periodo di tempo, le basi giuridiche che hanno reso possibile a Napoli una marginale sperimentazione del governo dei servizi pubblici come «beni comuni» (vedi *infra*). Tale decisione innovativa costituì un primo grido di dolore della Corte costituzionale per la crisi di legittimità provocata da una legge elettorale (che poco dopo avrebbe dichiarato incostituzionale) generativa di

un Parlamento di nominati, privo di dignità nei confronti dell'esecutivo e dei capipartito.

Anche la Cassazione, l'altra Corte suprema nell'organizzazione giudiziaria italiana, ha saputo dimostrare particolare sensibilità nei confronti dei beni comuni traducendone nel diritto positivo, addirittura a Sezioni unite, la definizione che di essi aveva dato la Commissione Rodotà. Anzi, la definizione delle Sezioni unite, enfatizzando la natura *collettiva* di un godimento dei beni comuni «funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona», che prenda in considerazione anche «l'interesse delle generazioni future», migliora la definizione della Commissione Rodotà, ovviando all'*individualizzazione* apportata dall'enfasi sui diritti (Di Porto 2013).

Questi sviluppi giurisprudenziali, pur nella protratta ostilità del Parlamento nei confronti della legge delega della Commissione Rodotà, formalmente in attesa di discussione sin dal 2008, hanno introdotto i beni comuni nel nostro diritto positivo. È naturale che si sia verificato un fiorire di letteratura giuridica (monografie, articoli, tesi di laurea e di dottorato, convegni scientifici), che oggi costituisce uno dei filoni più avanzati e culturalmente provveduti della riflessione dottrinarina italiana.

Occorre infine registrare come i beni comuni siano penetrati nel diritto positivo italiano anche attraverso altre vie. Essi sono stati menzionati e definiti in diversi statuti di enti locali, e han-

no generato sperimentazioni amministrative, di variabile ambizione e innovatività, fondate sul concetto di una condivisione tra i Comuni e la cittadinanza nella cura dei beni comuni costituzionalmente basata sul principio di sussidiarietà (Arena e Iaione 2012). In diversi enti locali, infine, sono comparsi assessorati ai Beni comuni, ponendo i presupposti per una concezione dei beni comuni come «amministrazione» intorno alla quale merita riflettere in modo consapevole.

4. *Dove si colloca il presente scritto?*

Indubbi sono stati i successi di un'inedita alleanza tra i movimenti sociali e la cultura giuridica piú propensa a farsi carico diretto dei paradossi del costituzionalismo liberale. Infatti, negli ultimi trent'anni, il suo formalismo dogmatico ha prodotto esiti talmente sbilanciati a favore della proprietà privata da rendere il disegno solidarista e inclusivo della Costituzione del 1948 poco piú che una beffa, a fronte di diseguaglianze sociali sempre piú insopportabili. Ciò non significa che questa consapevolezza sia stata in grado di scongiurare una deriva autoritaria e prona ai *diktat* del capitale globale.

Sul piano politico e su quello culturale, non potevano che iniziare perciò i tentativi di «adomesticare» i beni comuni, cercando di sterilizzarne il potenziale rivoluzionario e di delegit-

timarne la robustezza teorica, spesso utilizzando metodi di discutibile standard scientifico, quali l'evocare i fantasmi di un presunto oscurantismo neomedievale (Pennacchi 2012; Ferrajoli 2013).

Nondimeno, le emergenti prassi di lotta che hanno generato una rete molto articolata e assai diffusa sul territorio, sono l'autentica novità del benicomunismo che merita di essere narrata e contestualizzata sul piano teorico. Essa va onestamente compresa nella sua importanza e nelle sue attuali difficoltà, in un momento in cui la cultura e la politica dominante si arroccano a difesa di una continuità anche intellettuale, celebrativa dei valori di un liberalismo capitalista e individualista occidentale. Tale continuità non è sostenibile. Infatti, la tenaglia tra sovranità pubblica e proprietà privata, che ha storicamente stritolato i beni comuni, è caratterizzata da una visione singolarmente miope, creata da incentivi istituzionali (ciclo elettorale e perseguimento del valore azionario) che rendono difficilissimo porre in essere politiche autenticamente informate alla sopravvivenza di lungo periodo della civiltà umana sul nostro pianeta (Brown 2012). In questo senso, il presente libretto cerca di partecipare, parafrasando Roberto Unger, a quella «critica totale» del modello liberale che il benicomunismo sta trasformando in prassi e sperimentazione istituzionale (Unger 1975).

La fortuna di un mio Manifesto benicomunista (Mattei 2011) non poteva che suscitare qual-

che rancore in un' accademia italiana sempre piú frustrata a causa del suo sistematico svilimento. Cerco tuttavia di misurarmi con ogni argomento, anche con i meno robusti, senza farmi coinvolgere dalla provocazione sleale e fine a se stessa. È incredibile, per esempio, che si tenti di costruire un' opposizione tra una visione dei beni comuni «buona», legata ai lavori della Commissione Rodotà, e una «cattiva», sviluppatasi a partire dalla riflessione collettiva sul «comune» proposta *in primis* da Antonio Negri, nell' ambito della quale anche il mio Manifesto andrebbe collocato. In effetti, proprio alla definizione «buona», ovviamente limitata dall' assetto istituzionale in cui fu redatta, ritengo di aver contribuito come vicepresidente della Commissione ministeriale che porta il prestigioso nome del suo presidente. Il benicomunismo, come ogni pensiero radicale, è ricco di sfumature teoriche, ma a differenza di altri è stato capace di incidere profondamente in pochi anni nel tessuto giuridico, andando a disturbare diverse gerarchie costituite. Non mi sorprendono dunque le strategie dialettiche sovversive del suo senso profondo (del resto, chi non utilizza di quando in quando la strategia del *détournement* debordiano?) Beni comuni è la sola parola chiave messa all' ordine del giorno dal popolo e non dal capitale in questi ultimi vent'anni.